



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - O B Č I N A D O B E R D O B
Provincia di GORIZIA - Pokrajina GORICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA

N/ŠT 39 DEL/Z DNE 25/11/2015

Modifiche allo Statuto della società consortile GAL Carso – Las Kras. - Spremembe statuta konzorcijske družbe
GAL Carso – Las Kras

L'anno-Leta **2015**

addì-dne **VENTICINQUE-PETINDVAJSETEGA**

del mese di /meseca **NOVEMBRE-NOVEMBRA**

alle ore-ob **19.08**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestel občinski svet.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	SI-DA	VALENTINA SIVEC	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	SI-DA	DAMJAN NACINI	SI-DA
ZORA ČERNIC	SI-DA	ALDO JARC	SI-DA
EDVARD GERGOLET	SI-DA	MARCO JARC	NO-NE
MANUELA GERGOLET	SI-DA	DARIO BERTINAZZI	SI-DA
ROMINA FERFOLJA	SI-DA	SARA VISINTIN	NO-NE
ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC:	SI-DA
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC:	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:

dott./dr. Flavio Seculin.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep.

OGGETTO: Modifiche allo Statuto della società consortile GAL Carso – Las Kras.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 30 del 29 settembre 2008 è stata approvata l'adesione del Comune di Sagrado alla società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O.", denominata anche, più brevemente, GAL CARSO – LAS KRAS;
- nell'Assemblea del 24/03/2015 i soci del GAL Carso – Las Kras hanno approvato il bilancio preventivo 2015 e una bozza di modifica statutaria, anche al fine di determinare in via preventiva le risorse che ciascun socio dovrà apportare al GAL per assicurarne il funzionamento nel 2015. Detto bilancio preventivo 2015 riduce il fabbisogno dai precedenti € 101.000,00 a € 70.000,00, limitando le spese alle voci essenziali e ritenute assolutamente indispensabili per chiudere positivamente le attività in corso;
- con deliberazione consiliare n. 13 dd. 1 aprile 2015 di adozione, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014, del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" è stata confermata la volontà dell'Amministrazione di mantenere la propria partecipazione nella società consortile in quanto, potendo accedere alle risorse comunitarie e regionali del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 solo attraverso i GAL, la società risulta strumento necessario non solo per portare a compimento le attività di rendicontazione dei fondi già assegnati, ma anche per l'attrazione delle nuove risorse, a beneficio di tutto il territorio del Carso;

EVIDENZIATO che la società consortile con scopo mutualistico e senza fini di lucro è costituita in un quadro multisettoriale della realtà locale e opera nel rispetto della finalità statutarie e degli interessi dei soci; attraverso il GAL Carso – Las Kras s.c.a r.l. si intendono svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti locali, Regionali, nazionali ed europei;

CONSIDERATO, altresì, che il GAL Carso - LAS Kras, s.c.a r.l. opera attuando una serie di interventi volti a promuovere uno sviluppo integrato del territorio, attraverso una serie di linee di finanziamento a bando volte a sostenere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali;

PRESO ATTO che la gestione di GAL Carso necessita di un processo di razionalizzazione organizzativa al fine del raggiungimento ottimale ed economicamente sostenibile degli obiettivi che si intende perseguire nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

RITENUTO, in tal senso, di conferire una maggiore elasticità all'operato della società apponendo delle modifiche ed integrazioni al testo dello statuto, prevedendo altresì l'inserimento di specifiche clausole volte a dare maggior rilevanza alla necessaria programmazione delle spese che i singoli soci saranno chiamati a sostenere nonché nel ribadire, tra l'altro, che all'organo amministrativo chiamato a governare la società non possa essere riconosciuta alcuna indennità;

CONSIDERATO che l'Assemblea Generale dei Soci del GAL Carso – LAS Kras, in esito ad una istruttoria compiuta negli ultimi mesi, in data 22.06.2015 ha approvato la bozza definitiva del nuovo Statuto della società;

PRESO ATTO che il testo dello Statuto è stato rivisto e riadattato in diversi punti e le principali proposte di modifica riguardano i seguenti articoli:

- l'art. 3, con cui viene spostata al 2034 il termine di durata della società;
- l'art. 11 che, nella nuova versione, al comma a introduce i contributi in denaro da parte dei soci per le spese di ordinaria gestione;
- l'art. 12, che attribuisce la facoltà dell'Assemblea di portare a nuovo esercizio, imputando a riserva, l'avanzo o il disavanzo della gestione;
- l'art. 15 che aggiunge ai compiti dell'assemblea quello di promuovere le linee guida per lo sviluppo del PSL in conformità con quanto fissato nel PSR sul territorio di competenza;
- l'art. 20 che, nella nuova versione, Consiglio di Amministrazione da tre a sette componenti;
- l'art. 21 riguardo la rieleggibilità per due mandati consecutivi degli amministratori, cui non spetta alcuna compenso;

- l'art. 24 che, nella nuova versione, prevede la nomina di un coordinatore all'interno del CdA e nomina procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- l'art. 25 che, nella nuova versione, prevede che ad ogni riunione il CdA dovrà approvare il verbale della riunione precedente;

VISTA la nota con cui il GAL Carso – Las Kras ha trasmesso il verbale della seduta dell'Assemblea dei soci dd. 22.6.2015, unitamente con il testo dello Statuto, elaborato e revisionato dal Notaio Maria Francesca Arcidiacono di Gorizia, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

VISTO l'art.42, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni dei Consigli;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile trattandosi di proposta deliberativa che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o nel patrimonio dell'ente;

RITENUTO di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003, stante l'urgenza di approvare il testo del nuovo Statuto in tempo utile per l'Assemblea straordinaria dei Soci del GAL che si riunirà prossimamente per la definizione e la formalizzazione del nuovo Statuto;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

L'assessore Andrej Ferfolja relaziona sull'argomento come da contenuti della deliberazione.
Con voti favorevoli 11 su 11 consiglieri presenti e votanti palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) Di approvare** il testo del nuovo Statuto della società consortile a responsabilità limitata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O.", composto da n. 33 articoli, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto** che il precedente testo dello Statuto viene, di conseguenza, abrogato.

Ai fini di consentire la sottoscrizione della convenzione e l'immediato avvio delle procedure dirette all'organizzazione degli eventi programmati, con successiva e separata votazione, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, così come modificato dall'art. 17 comma 12 L.R. 17/2004, con separata, unanime e palese votazione.

Allegato alla deliberazione consiliare n. 32 del 23/07/2015

Allegato "A" al n.

di Raccolta

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O."

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice Civile una Società consortile a responsabilità limitata denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O."**, denominata anche, brevemente, **"GAL CARSO - LAS KRAS"**.

ARTICOLO 2 = SEDE

La Società ha sede in Comune di Duino-Aurisina, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale è deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, è **quello che risulta dal Registro Imprese, o da apposita comunicazione dei soci, o dal Libro Soci, ove volontariamente istituito. E' onere dei diversi soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio alla società.**

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata della società consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2034 (duemilatrentaquattro), essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 = SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

La società consortile con scopo mutualistico e senza fini di lucro è costituita in un quadro multisettoriale della realtà locale e opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci secondo quanto stabilito nel presente statuto.

Con essa si intende svolgere tutte le attività ed iniziative in qualunque settore atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo socio economico durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno alle Province di Gorizia e Trieste, costituito dalle aree denominate A1, B1, C1 nell'allegato 1 del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile può:

* costituire un supporto tecnico allo sviluppo del territorio, sia tramite l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie di crescita, sia attraverso l'assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello locale;

* definire ed attuare una strategia di sviluppo locale e favorire lo svolgimento di attività di ricerca, progettazione e studio per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, culturali e di valorizzazione ambientale, con riferimento a quelle operanti nei settori agricolo, forestale, agriturismo, turistico, artigianale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

* predisporre dei Piani di Sviluppo Locale (PSL);

* promuovere e selezionare dei progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di cooperazione;

* provvedere alla stesura ed all'attuazione e partecipare a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale che possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali;

* promuovere l'attivazione e gestione di una rete di servizi, in collaborazione anche con strutture economiche e sociali operanti sul territorio, per la popolazione residente, le imprese, gli enti locali ed i turisti;

* sviluppare una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e "*know-how*"; partecipare alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).

Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali la società è chiamata ad intervenire e svolgere la propria azione di promozione:

- recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili;

- applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione ed della comunicazione in ambiente rurale;

- concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi;

- creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale;

- sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo ed alle proprie capacità di iniziativa;

- creazione e divulgazione di attività imprenditoriali e culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) diviso in quote di valore nominale di 1 euro ciascuna. La quota di capitale

appartenente alla parte pubblica non può eccedere l'80% del totale, come da art. 49 del Regolamento attuativo del PSR 2007-2013 approvato con Delibera Giunta Regione FVG n. 428 dd. 12/2/08.

Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto. La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

ARTICOLO 6 = SOCI

Soci promotori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della società consortile.

Alla Società possono partecipare le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli Istituti di Credito e gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo.

La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL. **Fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitali partecipate da Enti Pubblici.** La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono insediati, o che svolgono la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio di riferimento. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra citati a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui all'**art. 24** del presente Statuto.

ARTICOLO 7 = ADESIONE ALLA SOCIETA'

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente intende essere ammesso alla società deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a)** dati anagrafici o ragione sociale;
- b)** attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c)** il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d)** impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'adesione è condizionata al versamento della quota sociale al momento dell'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione convocherà apposita Assemblea, fissando come ordine del giorno l'aumento del capitale sociale, destinato all'ingresso dei nuovi soci. Il rapporto sociale decorre tra la Società ed il nuovo socio dalla data dell'**iscrizione al Registro Imprese e nel Libro soci, ove volontariamente istituito.**

ARTICOLO 8 = AUMENTI DI CAPITALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili), in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2481 del c.c..

In caso di aumento del capitale sociale imputando ad esso le riserve o gli altri fondi disponibili iscritti a bilancio, resterà inalterata la percentuale di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis del Codice Civile per il caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo nel caso di cui all'art. 2482 ter del c.c.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo **art. 27** del presente statuto.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto d'opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 = CONFERIMENTI D'OPERA O SERVIZI

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una

polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

ARTICOLO 10 = RIDUZIONE DEL CAPITALE

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'Assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni **dell'organo di controllo** o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

ARTICOLO 11 = CONTRIBUTI IN DENARO

L'Assemblea può deliberare ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma del c.c., il versamento da parte di soci di contributi in denaro per assicurare le spese di gestione ordinaria della società e/o per la costituzione di un apposita riserva.

L'importo dei contributi dovuti dai soci viene determinato dall'Assemblea entro il mese di febbraio, sulla base del bilancio preconsuntivo dell'anno precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci che stabilirà anche le relative modalità e tempi di versamento.

L'Assemblea può deliberare che i contributi da singoli soci siano effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Il socio moroso nei versamenti a qualunque titolo dovuti alla società, non può esercitare il diritto di voto. Si applica in tal caso l'art. 2466 c.c..

ARTICOLO 12 = RISULTATO DI ESERCIZIO

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione della riserva (costituita dai contributi in denaro) dell'anno successivo.

ARTICOLO 13 = TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso

al trasferimento dell'Assemblea dei soci con deliberazione da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In ogni caso le quote possono essere trasferite solamente a terzi che abbiano i requisiti previsti dall'**art. 6**.

Il loro trasferimento e/o assoggettamento a vincoli hanno efficacia di fronte alla Società **dal momento del deposito di cui all'art. 2470 c.c., e conseguente iscrizione al Registro Imprese e nel Libro soci, ove volontariamente istituito.**

La cessione di quote o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il legittimo possesso e titolarità della quota in capo al cedente.

A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo Raccomandata con R.R., indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione convocherà al contempo una riunione per la verifica, in capo al potenziale acquirente, dei requisiti richiesti per essere soci; in caso di esito positivo, convocherà apposita Assemblea, sottoponendo la proposta di vendita e la delibera del Consiglio di Amministrazione di assenso alla cessione.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le quote di propria spettanza, le quote che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto del presente articolo ove abbia ottenuto dall'Assemblea il preventivo assenso.

E' fatto salvo il diritto di recesso del socio richiedente in caso di diniego del consenso alla cessione, a norma del successivo **art. 28**.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa, previa verifica, ad opera del Consiglio di Amministrazione, della sussistenza in capo agli eredi, dei requisiti richiesti per essere soci. In caso di esito negativo di detta verifica, spetterà agli eredi la liquidazione della quota del socio deceduto, in base alle norme di legge. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 14 = STRUTTURA DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- * l'Assemblea dei Soci;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * **l'organo di controllo o il Revisore.**

Sono uffici della società, se nominati ed istituiti, il Coordinatore e l'ufficio amministrativo.

Gli organi e gli uffici della società possono essere supportati dai soci a mezzo dei propri uffici e delle professionalità interne.

ARTICOLO 15 = ASSEMBLEA

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

L'assemblea promuove le linee guida per lo sviluppo del PSL (Piano Sviluppo Locale) in conformità a quanto stabilito dal PSR (Programma Sviluppo Rurale) per il territorio di competenza.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del Revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o di esclusione di soci;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) le decisioni di cui al successivo **art. 31**.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente o dall'Amministratore più anziano.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 16 = DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

In generale le deliberazioni sono adottate, per alzata di mano, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi del capitale

sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale validamente rappresentato.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti, gli astenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

ARTICOLO 17 = DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il voto deve essere palese e tale da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa **risultino tali dalle risultanze del Registro Imprese e che siano iscritti nel libro soci, ove volontariamente istituito.**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da soggetto non socio, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci intervenienti e i mandatari non possono essere portatori di più di 3 (tre) deleghe ciascuno.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 18 = CONVOCAZIONI E MODALITÀ DI OPERATIVITÀ

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito, dall'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,

all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente **dal libro soci, ove istituito**). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che la legge e/o il presente statuto richiedano più elevate maggioranze.

E' ammessa la possibilità di video conferenza per lo svolgimento delle Assemblee, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.

ARTICOLO 19 = VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 20 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto **da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.**

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto almeno per il 50% (cinquanta per cento) dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, **nel rispetto comunque di quanto stabilito al precedente art. 6.**

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Costituirà causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni, anche non consecutive.

ARTICOLO 21 = AMMINISTRATORI

Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi finanziari e decadono per revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, con il limite massimo di 2 (due) mandati consecutivi; pertanto chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di componente dell'organo amministrativo non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il divieto di rielezione è limitato al terzo mandato consecutivo e non si estende oltre la elezione alle cariche sociali successiva alla conclusione del secondo mandato.

Agli amministratori non spetta alcun compenso.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica l'art. 2386 c.c., con l'onere di provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della causa di decadenza o dalle dimissioni. Costituirà grave inadempimento da parte degli amministratori la mancata adozione della decisione di sostituzione nel termine indicato.

In caso di mancata nomina dell'organo di controllo, in caso di cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine e nei casi previsti dall'ultimo comma di detto art. 2386, saranno gli amministratori cessati, o i soci, più diligenti, a provocare al più presto una decisione dei soci concernente la nomina del nuovo organo amministrativo.

ARTICOLO 22 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 20, elegge fra i suoi membri un Presidente, sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed eventualmente un Vicepresidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche esterno alla Società stessa.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato, è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

Il Presidente, in caso di urgenza, potrà adottare qualunque decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporre la decisione assunta al Consiglio per la ratifica, alla prima adunanza successiva.

ARTICOLO 23 = DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELEGA DI POTERI

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate sempre con il metodo collegiale e con il voto favorevole della maggioranza degli

Amministratori in carica.

ARTICOLO 24 = FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- nomina **un Coordinatore** su parere favorevole dell'Assemblea e ne definisce, compiti, durata e l'eventuale compenso;
- provvede alla attività organizzativa della società ed alla gestione del patrimonio sociale; redige il progetto di bilancio e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea regolamenti interni ed eventuali variazioni dello Statuto;
- delibera in materia di contratti d'appalto;
- delibera sulle decisioni finali riguardo alla selezione e all'approvazione di tutti i progetti finanziabili.

Può altresì decidere di dotare il GAL di una propria struttura amministrativa e di costituire un comitato tecnico-scientifico di cui stabilirà compiti, compensi e obiettivi.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25 = CONVOCAZIONI E MODALITA' OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati o il Revisore.

Ad ogni riunione il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere all'approvazione del verbale della riunione precedente.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- a)** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b)** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le relative delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, nei casi previsti dalla legge, da trascriversi nel libro delle decisioni degli amministratori, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni dell'**art. 18** del presente statuto.

ARTICOLO 26 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Qualora sia obbligatorio per legge ovvero lo ritenga opportuno l'Assemblea ordinaria nominerà un Sindaco unico o un Collegio Sindacale. Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Tanto il Sindaco unico che i componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e saranno rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio sindacale sarà stato ricostituito.

Tutti i Sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo.

Il compenso all'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea al momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Anche fuori dai casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, l'Assemblea può nominare un Revisore attribuendogli le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2477 c.c..

ARTICOLO 27 = RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei seguenti casi:

a) qualora siano stati deliberati senza il suo concorso:

- il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- la sua fusione o scissione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede all'estero;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- l'introduzione, modifica o soppressione di clausole compromissorie;
- una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

b) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo, una dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea o trenta giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque dal fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c. o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ARTICOLO 28 = ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., può essere escluso il socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora il medesimo non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, pertanto, non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il

socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

ARTICOLO 29 = BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del progetto di bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili ai soci.

ARTICOLO 30 = TESORERIA

A garanzia dell'attività societaria il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/93. Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese societarie e il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal PSL. Il servizio dovrà prevedere almeno due conti correnti distinti uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della regione e per il pagamento dei beneficiari legati all'attuazione delle misure previste dal PSR 2007-2013 e uno per ogni altro tipo di attività societaria.

ARTICOLO 31 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE. REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'articolo 2489 c.c..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito

alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'**art. 27** del presente statuto.

ARTICOLO 32 = GIURISDIZIONE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

ARTICOLO 33 = DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK

Ph.D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO - TAJNIK

dott./dr. Flavio Seculin